PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
NELLA MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. DELLA MAA FINANZIARIA S.P.A.
(ex art. 2501-*ter* e 2505 del codice civile)

1) Società partecipanti alla fusione

a) Società incorporante:

"COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO SOCIETÀ PER AZIONI" o, in forma abbreviata, "MILANO ASSICURAZIONI S.P.A."
- codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00957670151;
- sede legale in Milano (MI), Via Senigallia 18/2;
- capitale sociale di euro 245.546.604,68, suddiviso in n. 441.465.127 azioni ordinarie da euro 0,52 cad. e n. 30.739.882 azioni di risparmio da euro 0,52 cad.

b) Società incorporanda:

"MAA FINANZIARIA S.P.A."
- codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04433240159;
- sede legale in Milano (MI), Via Senigallia 18/2;
- capitale sociale di euro 744.000,00, suddiviso in n. 150.000 azioni da euro 5,16 cad.

2) Statuto della società incorporante

Lo statuto della società incorporante (allegato al presente progetto) non subirà modifiche in conseguenza della fusione.

3) 4) 5) Rapporto di cambio - Assegnazione di azioni alla società incorporante - Decorrenza della partecipazione agli utili

La fusione per incorporazione avverrà, ai sensi dell'art. 2505 c.c., senza aumentare il capitale sociale della società incorporante, in quanto quest'ultima possiede l'intero capitale della società incorporanda MAA FINANZIARIA S.P.A.

Pertanto non si darà luogo ad alcun concambio, ma all'annullamento di tutte le azioni di MAA FINANZIARIA S.P.A. a partire dalla data di efficacia della fusione.

Ne consegue che non occorre determinare il rapporto di cambio, assegnare azioni dell'incorporante o stabilire la data di godimento.

6) Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della società incorporante

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi. La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-*bis* del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

7) Trattamenti riservati a categorie di soci

Non vi sono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni e dai "Warrant Milano Assicurazioni 1998 – 30/6/2007" per la MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. e dalle azioni per MAA FINANZIARIA S.P.A..

8) Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Milano, 20 giugno 2007

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Presidente

MAA FINANZIARIA S.p.A.
Il Presidente

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

La Società, costituita con atto 24 luglio 1825, si denomina COMPAGNIA di ASSICURAZIONE di MILANO società per azioni e, in forma abbreviata, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Milano, via Senigallia n. 18/2.

Con le modalità di volta in volta richieste dalla legge o dallo statuto, potranno essere istituite, modificate e soppresse Filiali, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Art. 3- Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto in Italia e all'estero:

a) l'esercizio delle assicurazioni sulla vita umana nelle varie loro forme e combinazioni, ivi comprese le capitalizzazioni, le rendite vitalizie e qualsiasi altra assicurazione complementare od attinente alle assicurazioni sulla vita;

b) l'esercizio di qualsiasi assicurazione di specie diversa dalle precedenti;

c) l'esercizio delle riassicurazioni di qualsiasi specie;

d) la gestione di tutte le forme pensionistiche complementari di cui alla normativa vigente, nonché la costituzione di fondi pensione aperti e lo svolgimento delle attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi pensione;

e) l'assunzione di partecipazioni o rappresentanze di società o di uffici, che operano in via esclusiva, principale od ausiliaria nel campo assicurativo o riassicurativo;

f) la gestione per conto di terzi, con o senza reciprocità, di uno o più rami o servizi;

g) il compimento di qualsiasi altra operazione e l'assunzione di qualsiasi altra partecipazione che si ritengano utili od opportune ai fini sociali.

Art. 5 – Gestione sociale

La gestione sociale è divisa in "gestione Vita" e "Gestione Danni".

La prima è relativa alle operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita o alle capitalizzazioni

La seconda è relativa alle operazioni sociali diverse dalle precedenti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 245.546.604,68 diviso in:

- n. 441.465.127 azioni ordinarie da Euro 0,52 nominali cadauna;
- n. 30.739.882 azioni di risparmio da Euro 0,52 nominali cadauna.

Il capitale è destinato per Euro 223.672.104,76 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 21.874.499,92 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è accantonata separatamente per ogni gestione in misura pari al 5% dell'utile prodotto dalle singole gestioni, fino a concorrenza del limite previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 268.556.320,59 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 111.798.534,98 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 1.068.983,36 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 207.564,77 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di fusione e avanzo da concambio sono attribuite per Euro 241.263.104,54 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.119.601,30 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Delle complessive n. 472.205.009 azioni rappresentanti il capitale sociale, n. 13.566.154 azioni ordinarie derivano dall'esercizio di "Warrant Milano Assicurazioni 1998-30/6/2007", in esecuzione delle seguenti deliberazioni:

Assemblea straordinaria del 15 giugno 1998:

- abbinamento alle n. 61.609.805 azioni ordinarie di nuova emissione, emesse a seguito di delibera della predetta Assemblea straordinaria del 15 giugno 1998, di un "Warrant Milano Assicurazioni 1998-30/6/2002", valido per sottoscrivere, entro il 30 giugno 2002, n. 2 ulteriori nuove azioni ordinarie – godimento regolare e del valore nominale di L. 1.000 cadauna (ora euro 0,52 cadauna) – ogni 5 warrant presentati per l'esercizio;
- ulteriore aumento a pagamento del capitale sociale di massime L. 24.643.922.000 (ora massimi euro 12.814.839,44) mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 24.643.922 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna (ora euro 0,52 cadauna), da riservarsi esclusivamente all'esercizio dei suddetti warrant; assegnazione dell'aumento del capitale nelle seguenti proporzioni: per L. 3.696.588.000 (ora euro 1.922.225,76) alla Gestione Vita; per L. 20.947.334.000 (ora euro 10.892.613,68) alla Gestione Danni.

Assemblea straordinaria del 23 ottobre 2001:

- proroga dal 30 giugno 2002 fino al 30 giugno 2005 del periodo di esercizio dei predetti warrant, con le modalità previste dal relativo regolamento.

Assemblea straordinaria del 22 aprile 2005:

- proroga dal 30 giugno 2005 fino al 30 giugno 2007 del periodo di esercizio dei predetti warrant, con le modalità previste dal relativo regolamento.
-

Art. 7 – Azioni

Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni di risparmio sono al portatore – salvo quanto previsto dalla legge. Sono prive del diritto di voto e sono dotate dei privilegi di natura patrimoniale di cui ai successivi artt. 22 e 23 del presente statuto e degli altri diritti e caratteristiche previsti dalla legge.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio emesse dalla società, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite organi delegati, assicura al rappresentante comune degli azionisti di risparmio un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio medesime, mediante invio allo stesso delle comunicazioni societarie al riguardo.

Art. 8 – Categorie di azioni

Possono essere emesse categorie di azioni aventi diritti diversi. Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione – Intervento – Rappresentanza

La convocazione dell'Assemblea, la quale può riunirsi in Italia, anche fuori dalla sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso Consiglio, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente nella Gazzetta Ufficiale e nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.

Art. 10 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge per quanto riguarda sia la regolarità della costituzione, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

Alle assemblee speciali e al rappresentante comune degli Azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio, designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Consiglio

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a diciannove membri.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune

controllo dell'azionista presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, soli o insieme a altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate da documentazione attestante la qualità di azionisti degli stessi, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;

ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.
In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.
Gli Amministratori – in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Art. 13 – Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente e ne determina le attribuzioni.
Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 20, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.
Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 20, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano di età.
Il Consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, ai Vice Presidenti e/o a uno o più altri suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio inoltre attribuisce ad uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato. In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 20:

a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

Il Consiglio nomina un Segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, di cui al successivo art. 18.
Il Consiglio altresì delega, sempre con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, di cui al successivo articolo 18.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.
Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi, anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Art. 14 – Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per un periodo massimo corrispondente a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione presso la sede sociale o altrove, avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli Amministratori, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

In mancanza sono presiedute dall'altro Amministratore designato dal Consiglio.

Art. 16 – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, l'accessibilità a tutti i documenti predisposti per la riunione e la possibilità di intervenire attivamente nel dibattito.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati - e tra i dirigenti hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 20;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 18 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione delega tutte o parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo di cui fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro ai quali è attribuita la carica di Amministratore Delegato, determinandone il numero dei componenti, la durata in carica e i limiti della delega.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni del Comitato Esecutivo si applicano le norme stabilite dall'art. 16 dello Statuto.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 19 – Informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato Esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 20 – Rappresentanza

La legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta, con firma individuale, agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, nonché a quegli Amministratori e dirigenti cui il Consiglio l'abbia attribuita, limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. E ciò con ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, di presentare esposti e querele in sede penale, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni, di intervenire e resistere in giudizio, conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

TITOLO VI

SINDACI

Art. 21 – Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, soli o insieme ad altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo dell'azionista presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere alla

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale informazioni relative agli azionisti presentatori idonee a consentire la valutazione della valida presentazione della lista (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di dieci imprese assicurative aventi sede in Italia o società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società del Gruppo di cui fa parte la Compagnia.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista cha ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero – in difetto – nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di

quest'ultima votazione non verranno computati i voti degli azionisti soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano ovvero l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, tale termine può essere prorogato sino a 180 giorni.

Articolo 23 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

Art. 24 – Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le assegnazioni alla riserva obbligatoria, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio un dividendo fino a concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni. Qualora l'utile di esercizio non consenta di assegnare alle azioni di risparmio un dividendo del 5%, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato spettante nei due esercizi successivi;

b) l'utile rimanente è a disposizione dell'Assemblea.

Gli utili di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione agli Azionisti sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni ordinarie.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 25 – Scioglimento della Società

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art. 26 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si applicano le disposizioni di legge.